

Nota di Approfondimento

Decreto interministeriale n. 1/2026: Fondo per programmi di screening e acquisto defibrillatori da parte dei datori di lavoro

Il Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, ha emanato il decreto n. 1/2026 che definisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 (cfr. [comunicazione Ance del 17 gennaio 2025](#)).

In via preliminare, si ricorda che il citato comma 392 ha previsto l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse contenute nel decreto in oggetto.

Interventi finanziati dal Fondo (art. 1)

Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare, a partire dall'anno 2026, i seguenti interventi organizzati dalle imprese datrici e diretti a incentivare:

- a) la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
- b) acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Gli interventi di cui alla suddetta lettera a) si intendono realizzati se l'azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:

- i. screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
- ii. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
- iii. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- iv. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
- v. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.

Per gli interventi di cui alla suddetta lettera a) e all'elenco da i. a v., la documentazione ritenuta probante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa è costituita dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria recante la sottoscrizione delle parti, dalla documentazione idonea ad attestare l'attuazione del predetto accordo nell'anno di riferimento, nonché la qualifica del personale sanitario coinvolto nell'iniziativa, oltre che dalle relative fatture attestanti l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

interventi di cui alla suddetta lettera b) si intendono realizzati se l'azienda ha provveduto all'acquisizione, nell'anno di riferimento, di defibrillatori semiautomatici e automatici conformi alle norme vigenti in materia. Per tali interventi, l'impresa datrice è tenuta, tra l'altro, a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non essere soggetta all'obbligo di dotarsi di defibrillatori ai sensi delle disposizioni normative di settore e la documentazione ritenuta probante è costituita dalla fattura di acquisto del defibrillatore emessa nell'anno di riferimento, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato.

Requisiti per l'accesso (art. 2)

Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento della presentazione della domanda:

- a) sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- b) sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per gli interventi riguardanti l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici è richiesto anche che le imprese datrici non siano:

- a) soggette all'obbligo di legge della dotazione e dell'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116;
- b) tenute, in ragione dei particolari tipi di lavorazione ed esposizione e delle peculiari modalità organizzative delle attività lavorative di cui l'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a dotarsi, per l'organizzazione del servizio di primo soccorso, di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Presentazione della domanda di accesso al Fondo (art. 3)

La domanda di finanziamento deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite in un apposito Avviso pubblico, esclusivamente mediante la procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Avvio del procedimento (art. 4)

A decorrere dall'anno 2026, annualmente, con apposito Avviso pubblico, da adottarsi con decreto del Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda, l'eventuale modulistica da utilizzare nonché sono indicate le modalità di erogazione del rimborso in caso di ammissione al beneficio.

All'Avviso è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Cause di inammissibilità ed esclusione (art. 5)

Non sono accolte le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità/esclusione:

- a) per gli interventi riguardanti la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione,

mancanza di uno o più requisiti previsti dal decreto in esame (in particolare: requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);

- b) per gli interventi riguardanti l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici, mancanza di uno o più requisiti previsti dal decreto in esame (in particolare: requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) nonché del requisito di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lett. a) e b);
- c) presentazione della domanda con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dall'Avviso pubblico;
- d) mancanza della firma del legale rappresentante richiedente;
- e) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati nell'apposito Avviso pubblico e indicati a pena di inammissibilità;
- f) aver già percepito, per gli interventi riguardanti la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione, i benefici erogati dall'INAIL sotto forma di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;
- g) sussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa datrice, di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del codice antimafia;
- i) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001.

Contributo a carico del Fondo (art. 6)

L'accoglimento della domanda di accesso al Fondo consentirà al soggetto richiedente di beneficiare, nel limite delle risorse stanziato sul Fondo per ciascuna annualità, di un contributo:

- fino a euro 2.000,00 in ragione delle spese sostenute per gli interventi riguardanti la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
- fino a euro 1.000,00 per gli interventi riguardanti l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.

I suddetti contributi sono cumulabili.

L'importo massimo del contributo da erogare resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore all'ammontare del contributo; invece, qualora la spesa finale documentata risultasse inferiore, si procederà al rimborso nel limite del solo importo documentato.

Le domande verranno definite tendendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, entro il limite e fino all'esaurimento delle risorse presenti annualmente sul Fondo.

Nomina commissione di valutazione (art. 7)

In presenza di un elevato numero di domande da esaminare, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle domande di accesso al Fondo e della idoneità della relativa documentazione allegata potrà essere demandata ad apposita commissione, che sarà nominata con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche

assicurative, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Esiti della procedura (art. 8)

Annualmente e in relazione a ciascun Avviso, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative comunicherà, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, gli esiti della procedura con indicazione delle aziende ammesse e di quelle escluse dal beneficio.

Decadenza e revoca del beneficio erogato (art. 9)

Costituiscono cause di revoca del beneficio, in qualunque fase del procedimento:

- a) il rilascio di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- b) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso stabiliti dal decreto in esame.

Il Ministero del lavoro provvederà a effettuare le verifiche presso gli organi preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che sulla regolarità contributiva tramite verifica del DURC online, provvedendo a dichiarare la decadenza dal contributo concesso e la revoca con recupero delle somme erogate.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni in seguito alla pubblicazione dell'apposito Avviso Pubblico.

Per quanto non espressamente riportato, si rinvia al decreto allegato.